

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 11 marzo 2010, n. 154.

Istituzione del Monumento Naturale «Montecassino», ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 6, che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione e alla valorizzazione;

VISTO inoltre l'articolo 7 comma 2 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando, gli studi e le indicazioni di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione;

VISTO inoltre l'articolo 7 comma 2 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando le previsioni del Piano Territoriale Paesistico, per le quali l'area oggetto di proposta di Monumento Naturale, rientrante nel P.T.P. 14 "Cassino - Gaeta - Ponza", è sottoposta a vincolo idrogeologico;

VISTO l'articolo 134 comma 1 lettera b) e l'articolo 142 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone a vincolo paesaggistico i territori coperti da boschi e foreste;

CONSIDERATO che la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Cassino, approvata con D.G.R. 16 maggio 2008, n. 350, individua il territorio di Montecassino quale “zona protetta da vincoli sovraordinati” e l’area a Sud del Monte quale “zona di protezione delle pendici di Montecassino nelle quali i caratteri del paesaggio e le condizioni di rischio geologico non consentono ulteriori utilizzazioni edificatorie”, prescrivendo altresì “il divieto di alterazione sostanziale della flora esistente e di riduzione del patrimonio arboreo”;

CONSIDERATO che nel Comune di Cassino (provincia di Frosinone) è presente un’area di rilevante interesse naturalistico e storico-archeologico, con superficie pari a 694 ha;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli con nota prot.n. 79340 del 29.04.2009 ha inviato agli enti interessati nel procedimento la bozza di decreto con allegata la cartografia del territorio proposto a Monumento Naturale in modo da consentire agli aventi diritto di presentare memorie scritte e documenti alla proposta di istituzione;

CONSIDERATO che nella suddetta nota veniva inoltre comunicato dell’avviso pubblicato su due quotidiani a diffusione provinciale inerente la proposta di istituzione per darne ampia comunicazione e diffusione;

TENUTO CONTO che il Comune di Cassino ha inoltrato alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli una comunicazione con prot. n.30079 del 30.06.2009 in cui dichiara che non sono pervenute al Comune osservazioni ed opposizioni alla proposta in parola;

TENUTO CONTO che l’area proposta come Monumento Naturale rappresenta la propaggine meridionale del massiccio carbonatico di Monte Cairo, appartenente ad un’unica grande unità idrogeologica che, partendo dai Monti Simbruini-Ernici, raggiunge Monte Camino e arriva fino ai depositi calcarei presenti nell’edificio vulcanico di Roccamonfina;

CONSIDERATO che, in base alle specificità geologiche del territorio, l’area oggetto di proposta di Monumento Naturale è caratterizzata da fenomeni di carsismo epigeo ed ipogeo, di particolare interesse geologico e geomorfologico per la conservazione e la tutela;

CONSIDERATO che il territorio è caratterizzato dalla presenza di beni di rilevante interesse storico-archeologico rappresentati da un anfiteatro risalente al I secolo a.C., fatto costruire dalla matrona romana Ummidia Quadratilla e da un teatro di epoca augustea;

CONSIDERATO che il territorio interessato dall'istituzione del Monumento Naturale è caratterizzato dalla presenza dell'Abbazia di Montecassino, fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia, sul luogo dove in epoca romana sorgevano un'antica torre e un tempio dedicato ad Apollo;

TENUTO CONTO che nel territorio proposto a Monumento Naturale si evidenziano affinità ambientali e storico-culturali con diversi comuni rientranti nel Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci istituito con Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii., gestito dall'Ente Regionale Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci;

CONSIDERATO che nel territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci insistono insediamenti e itinerari benedettini collegati all'Abbazia di Montecassino;

CONSIDERATO che nell'area proposta come Monumento Naturale è presente la Rocca Janula, una fortezza posta in posizione sopraelevata e realizzata dall'Abate Aligerno nella seconda metà del secolo X, per difendere l'Abbazia benedettina da possibili attacchi nemici;

TENUTO CONTO che l'area proposta come Monumento Naturale è caratterizzata dalla presenza di comunità vegetali molto articolate, comprendenti tutti gli stadi della serie di vegetazione culminante nella lecceta di *Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis*, caratterizzati dai pratelli terofitici, dalle garighe a *Helichrysum italicum*, dalle steppe ad *Ampelodesmus mauritanicus* e dai lembi di macchia mediterranea di *Myrto-Lentiscetum*;

CONSIDERATO che l'area proposta come Monumento Naturale include, altresì, un bosco sempreverde dalle interessanti connotazioni storiche per la presenza di specie arboree messe a dimora dagli studenti cassinati in occasione delle annuali "Feste dell'Albero", finalizzate al rimboschimento in seguito ai bombardamenti del secondo conflitto mondiale;

CONSIDERATO che è stata rilevata la presenza di specie di rilievo, inserite nella Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

CONSIDERATO quindi che l'area di Montecassino presenta elementi di pregio naturalistico e storico-archeologico che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione di caratteri paesaggistici e ambientali peculiari;

RILEVATO che tali caratteristiche di considerevole interesse naturalistico e scientifico, unitamente al valore storico-archeologico del sito, suggeriscono una scelta volta alla tutela e alla valorizzazione dell'area oggetto di proposta di istituzione del Monumento Naturale;

RITENUTO che, per la valorizzazione dell'area, l'istituzione del Monumento Naturale "Montecassino" costituisce un valido strumento di gestione e di pianificazione territoriale, oltre che di salvaguardia e di recupero della memoria storica;

RITENUTO quindi opportuno, ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente – Sezione Aree Naturali Protette sulla proposta di istituzione del Monumento Naturale "Montecassino" nella seduta del 18 febbraio 2009;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio n. GP/4011 del 1.3.2010;

VISTA la necessità del provvedimento;

D E C R E T A

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Montecassino", nel territorio del Comune di Cassino, in provincia di Frosinone, di estensione pari a 694 ha, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente Decreto come parte integrante (Allegato A).

2. All'interno del Monumento Naturale "Montecassino" si applica quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- la raccolta e il danneggiamento dei reperti storico-archeologici;


- l'introduzione in ambiente naturale di specie non autoctone;
 - la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
 - l'apertura o l'ampliamento di cave e discariche;
 - l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, ad esclusione dei mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonché degli autoveicoli e delle autovetture dei residenti;
 - la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia; sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio sugli immobili esistenti che non comportino modifiche di carattere strutturale.
3. Per i beni storico-archeologici sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione degli stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti.
4. La gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, dovrà essere indirizzata secondo i criteri di eco-sostenibilità, conformemente a quanto indicato nella Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7.
5. La gestione del Monumento Naturale è affidata all'Ente di Gestione "Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci" che provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'Ente di Gestione provvede a notificare il presente Decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 11 marzo 2010

Il Vice Presidente
MONTINO



**REGIONE LAZIO**
Assessorato Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli

Direzione Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli

Scala:
1:10.000

**Monumento Naturale
Montecassino**

Legenda

 Perimetro